

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

REP. 372/2018 - 25/09/2018

Codice CIG: 5829280A06

Fascicolo 710-15

Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro.

QUARTA SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemilaDICIOTTO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **SETTEMBRE (25.09.2018)**, a ore dodici e tredici minuti circa (12.13), presso la sala 126 del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento sita in via Dogana n. 8 al primo piano, in seduta pubblica, alla presenza del dott. Roberto Ceccato, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, competente a presiedere la gara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del Primo Grado ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m., della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e della Carta dei Servizi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott. Enrico Sartori e dott.ssa Paola Zorzi, tutti dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la **quarta** seduta di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Sono presenti in sala il signor Stefano Raffaelli e l'avv. Monica Carlin per conto del concorrente Risto3 s.c. e il signor Silvio Pintonello per conto del concorrente Markas s.r.l., come desumibile dalle deleghe e dalle fotocopie dei documenti di identificazione dimesse in atti al protocollo provinciale n. 546089 di data 25 settembre 2018.

Preso atto che:

1) con verbale di deliberazione della Giunta della Comunità Alto Garda e Ledro n. 98 del 28 maggio 2015 l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata delegata per l'indizione della gara per l'affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del "servizio di ristorazione per gli alunni delle scuole

IL PRESIDENTE DELLA GARA- dott. Roberto Ceccato -
I TESTIMONI- dott. Enrico Sartori -
- dott.ssa Paola Zorzi -



primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro", per un importo a base d'appalto pari ad Euro 11.952.000,00.- comprensivo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni e al netto degli oneri fiscali;

2) sulla base della predetta determinazione, l'Ufficio Gestione Gare dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del bando di gara prot. n. S171/14/400056/3.5/710-2015 di data 3.08.2015 e alla sua pubblicazione all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione locale, nonché all'Albo della Provincia Autonoma di Trento e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento;

3) alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (previsto per le ore 12.00 del giorno 12.10.2015) risultavano pervenuti all'Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici n. 2 (due) plichi inviati dalle seguenti imprese:

1. **MARKAS s.r.l.** PI 01174800217, via Macello 73 – 39100 Bolzano;
2. **RISTO 3 s.c.** PI 00444070221, via del Commercio, 57 – 38121 Trento;

4) in data 14 ottobre 2015 si è tenuta la prima seduta pubblica, nel corso della quale sono state ammesse le offerte presentate dai concorrenti di cui al precedente punto 3) e sono state aperte le offerte tecniche, il tutto come documentato dal verbale di gara n. 1473/15 prot. n. 537603 di data 21 ottobre 2015;

5) con verbale di deliberazione n. 2481 del 30 dicembre 2015, la Giunta provinciale ha nominato la commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti;

6) la commissione tecnica ha concluso i propri lavori, depositando con nota prot. n. 367505 di data 11 luglio 2016 i verbali di seduta;

7) in data 13 luglio 2016 si è tenuta la seconda seduta pubblica, documentata dal verbale di gara n. 1660/2016 prot. n. 379501 del 15 luglio 2017, nel corso della quale:

7.1) è stato comunicato che la Commissione tecnica ha attribuito 85 punti all'offerta del concorrente Risto3 s.c. e 78,681 punti all'offerta del concorrente Markas s.r.l.

7.2) sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche che presentavano la seguente consistenza:

MARKAS s.r.l.:

prezzo unitario per pasto scuola primaria e secondaria di primo grado	euro 3,75;
prezzo unitario per pasto scuola secondaria di secondo grado	euro 3,50;
importo complessivo	euro 6.784.000,00.

RISTO3 s.c.:

prezzo unitario per pasto scuola primaria e secondaria di primo grado	euro 4,09;
prezzo unitario per pasto scuola secondaria di secondo grado	euro 5,78;

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott. Roberto Ceccato -

I TESTIMONI

- dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Paola Zorzi -



importo complessivo

euro 7.603.200,00.

- 7.3) con l'ausilio di foglio di calcolo, sono stati verificati i conteggi e si è provveduto alla trasformazione del prezzo offerto in ribasso, dando atto dei seguenti esiti

MARKAS			
DESCRIZIONE	n. pasti	Prezzo unitario	Totale
pasto primaria	1.712.000,00	€ 3,75	€ 6.420.000,00
pasto secondaria	104.000,00	€ 3,50	€ 364.000,00
ribasso corrispondente			14,1266%
Complessivo			€ 6.784.000,00

RISTO3			
DESCRIZIONE	n. pasti	Prezzo unitario	Totale
pasto primaria	1.712.000,00	€ 4,09	€ 7.002.080,00
pasto secondaria	104.000,00	€ 5,78	€ 601.120,00
ribasso corrispondente			3,7570%
Complessivo			€ 7.603.200,00

- 7.4) Facendo applicazione delle formule previste dal documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

	ribasso	prezzo al netto di proroghe e opzioni	prezzo al lordo di proroghe e opzioni	punti offerta economica	punti offerta tecnica	punti totale
MARKAS	14,127%	€ 6.784.000,00	€ 10.263.590,89	15,00	78,68	93,68
RISTO3	3,757%	€ 7.603.200,00	€ 11.502.967,90	5,04	85,00	90,04

- 7.5) Considerato che il concorrente primo graduato MARKAS srl ha ottenuto 15,00 punti per l'offerta economica e 78,68 punti per l'offerta tecnica, entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (15 punti) e all'offerta tecnica (85 punti), si è constatato l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'offerta e pertanto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 7 del bando di gara, è stato disposto l'avvio della verifica di congruità dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato, ferma restando la facoltà della committente Comunità Alto Garda e Ledro di estendere detta verifica all'offerta presentata dal concorrente secondo graduato.

8) con nota prot. n. 11974 del 09 ottobre 2017, acquisita al protocollo provinciale in data 09 ottobre 2017 con segnatura n. 547168, la Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso la relazione sulla verifica di congruità svolta;

9) con nota prot. n. 550903 del 10 ottobre 2017 è stato richiesto il rinnovo delle cauzioni provvisorie presentate a corredo delle offerte;

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott. Roberto Ceccato -

I TESTIMONI

- dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Paola Zorzi -



- 10)** l'atto di rinnovo della cauzione presentata dal concorrente Markas s.r.l. è stato acquisito al protocollo provinciale n. 577932 del giorno 23 ottobre 2017; l'atto di rinnovo della cauzione presentata dal concorrente Risto3 s.c. è stato acquisito al protocollo provinciale n. 583464 e n. 584015 del giorno 25 ottobre 2017;
- 11)** in data 27 ottobre 2017 il servizio in oggetto è stato appaltato all'operatore economico Markas s.r.l., come documentato dal verbale di gara rep. n. 448/2017 del 27.10.2017;
- 12)** l'aggiudicazione è stata impugnata avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa il quale ha annullato l'aggiudicazione con sentenza n. 135/2018 pubblicata il giorno 14 giugno 2018;
- 13)** l'operatore economico ricorrente Risto3 s.c. ha notificato la sentenza in data 20 giugno 2018;
- 14)** con nota prot. n. 9412/26.6 del 14 agosto 2018, acquisita al protocollo provinciale il giorno 16 agosto 2018 con segnatura n. 471923, la Comunità Alto Garda e Ledro ha comunicato che la sentenza del TRGA di Trento n. 135/2018 non era stata appellata e che pertanto la stessa doveva ritenersi definitiva; comunicava altresì l'intenzione di non procedere alla verifica di congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico Risto3 s.c.;
- 15)** con nota prot. n. 484632 del giorno 24 agosto 2018 è stato richiesto il rinnovo della cauzione provvisoria presentata in gara dall'operatore economico Risto3 s.c.;
- 16)** l'operatore economico Risto3 s.c. ha depositato l'atto di rinnovo della cauzione provvisoria, come risulta dalla documentazione acquisita al protocollo provinciale il giorno 05 settembre 2018 con segnatura n. 504650;
- 17)** con nota prot. n. 535992 del 20 settembre 2018 è stata convocata la seduta di gara di data odierna. Il Presidente sopra individuato ribadisce l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del vigente piano anticorruzione; con l'assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:
- a)** assume la presidenza della gara, dichiara aperta la gara e richiama l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima;
- b)** comunica che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, con sentenza n. 135/2018 pubblicata il giorno 14 giugno 2018, ha annullato la precedente aggiudicazione a favore di Markas s.r.l. accertando che l'offerta presentata da quest'ultima non era congrua e doveva pertanto essere esclusa;
- c)** comunica altresì che la Comunità Alto Garda e Ledro ha ritenuto di non avviare il subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico Risto3 s.c., come documentato dagli atti trasmessi dalla Comunità con nota prot. n. 9412 del 14 agosto 2018, acquisita al protocollo provinciale in data 16 agosto 2018 con segnatura n. 471923;
- d)** in ottemperanza alla sentenza n. 135/2018 resa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, non appellata, prende atto del carattere anomalo dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato Markas s.r.l., esclude l'offerta presentata dal concorrente primo graduato Markas s.r.l., **aggiudica definitivamente** il

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott. Roberto Ceccato -

I TESTIMONI

- dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Paola Zorzi -



servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro al concorrente secondo graduato **Risto3 s.c.**, PI 00444070221, corrente in 38121 Trento alla via del Commercio n. 57, alle condizioni tecniche ed economiche illustrate nell'offerta e quindi per un importo di euro 7.603.200,00 per una durata di anni quattro corrispondente a un **ribasso** del **3,757%**, dando atto che il valore dell'aggiudicazione determinato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (valore comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto) ammonta a **euro 11.502.967,90**. Si dà atto che l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a euro 0,00.

La seduta è tolta a ore 12.15 circa. Il Presidente manda il Servizio Appalti per le comunicazioni di rito.

* _ * _ *

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara, scritto con mezzo informatico su n. QUATTRO (4) facciate e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Allegati: 1) nota della Comunità Alto Garda e Ledro prot. n. 9412 del 14 agosto 2018;
2) copia della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 135/2018.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rammenta che avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro il termine di trenta giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli articoli 119 e 120.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott. Roberto Ceccato -

I TESTIMONI

- dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Paola Zorzi -



Servizio AFFARI GENERALI

Protocollo

94/2/2018

Data

14 AGO. 2018

Oggetto

Gara per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro - trasmissione documentazione a seguito della sentenza del TAR Trento n. 135/2018, divenuta definitiva.

Spett.le
APAC - Servizio Appalti
Via Dogana, 8

38122 TRENTO
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Con la presente, con riferimento alla Vs. nota prot. S171/2018/395954/3.5/710-2015 dd. 06.07.2018 (ns. prot. 7923 dd. 06.07.2018), con la quale APAC - Servizio Appalti, a seguito della sentenza n. 135 pubblicata il giorno 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto il ricorso presentato da Risto3 s.c., annullando per effetto l'aggiudicazione disposta a favore di Markas s.r.l., ha trasmesso copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dal concorrente secondo graduato Risto3 s.c., per le valutazioni di competenza della Comunità, si trasmette in allegato, per gli adempimenti conseguenti di competenza di APAC, la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con riferimento all'offerta presentata dalla società seconda classificata "Risto3 Soc. Coop."

A tal riguardo si informa altresì, come già anticipato telefonicamente, che entro il giorno 20.07.2018 non è pervenuta alcuna impugnazione ad opera di Markas e che pertanto la sentenza di primo grado emessa dal TAR di Trento è divenuta definitiva.

Comunico infine di essere eventualmente a disposizione per quanto riguarda il supporto/collaborazione relativamente all'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta Risto3 s.c..

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Michela Donatini



Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia di Trento

Gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro. Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a seguito della sentenza di 1° grado emessa del TAR di Trento con particolare riferimento all'offerta presentata dalla società seconda classificata "Risto3 Soc. Coop."

(art. 86,87,88 del D.Lgs. 163/2006)

La sottoscritta – dott.ssa Michela Donatini – in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione Professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro,

Premesso quanto segue:

- con nota prot. S171/16/383792/3.5/710-2015 (ns. prot. 13708 dd. 19.07.2016), l'APAC – Servizio Appalti, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 7 del bando di gara, ha disposto l'avvio della verifica di congruità dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato e nel contempo trasmesso alla Comunità A. G. e L. copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dal concorrente primo classificato "Markas s.r.l.", per consentire le valutazioni di competenza del committente in merito alla congruità dell'offerta. Ciò in quanto il concorrente Markas srl ha ottenuto 15,00 punti per l'offerta economica e 78,68 punti per l'offerta tecnica, entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (15 punti) e all'offerta tecnica (85 punti);

- in tale circostanza, la Comunità Alto Garda e Ledro, quale committente, non si è avvalsa della facoltà di estendere detta verifica all'offerta presentata dal concorrente secondo graduato "Risto3 s.c.";

- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 185 del 14.11.2016 è stata approvata la costituzione di un gruppo di lavoro a supporto del RUP, per la verifica della congruità dell'offerta presentata dalla società 1^a classificata;

- con nota del 18.11.2016 prot. C.tà n. 19289 è stata formulata richiesta di giustificazioni alla ditta 1^a classificata Markas srl;

- con nota del 05.12.2016 prot. n. 20280, la medesima ditta ha presentato le proprie giustificazioni;

- con nota prot. 4786/3.5 del 14.04.2017, è stata formulata la seconda richiesta di giustificazioni alla medesima ditta;

- con nota prot. 5195 del 02.05.2017, la Società Markas srl ha presentato le proprie giustificazioni in ordine alla 2^a richiesta di chiarimenti;

- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 79 del 07.06.2017 avente ad oggetto "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione Professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro. Verifica congruità dell'offerta – Formulazione indirizzo per incarico a consulente del lavoro" è stato integrato il gruppo di lavoro costituito originariamente con la deliberazione n. 185/2016, con un componente esperto consulente del lavoro;

- con determinazione n. 536 del 09.06.2017 avente ad oggetto "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione Professionale nell'ambito della Comunità Alto

Garda e Ledro. Verifica congruità dell'offerta - incarico a consulente del lavoro." è stato affidato l'incarico al consulente del lavoro;

- in data 15.06.2017 è stata inviata la nota prot. 7186-26.6 del 15.06.2017 alla società Markas srl avente ad oggetto "Gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro. Richiesta dichiarazione in ordine all'eventuale documentazione (o parte di essa) che contenga segreti tecnici e commerciali.";

- in data 27.06.2017 è pervenuta dalla Società Markas srl la nota prot. 7664 del 27.06.2017, relativa alla dichiarazione in ordine alla documentazione contenente segreti tecnici e commerciali (i due allegati A01 e A02 risultano identici e composti da n. 3 pagine);

- in data 20.06.2017 è pervenuta al RUP la nota prot. 9591 del 11.08.2017 trasmessa dal gruppo di lavoro originariamente costituito;

- con nota del 09.08.2017 prot. 9496 si è provveduto alla convocazione della ditta prima classificata all'incontro in contraddittorio per il giorno mercoledì 16 agosto 2017, ai fini della verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 88 *Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse*, comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

- con nota dd. 21.08.2017 prot. 9768 si è provveduto, su richiesta di Markas srl, alla comunicazione dello spostamento dell'incontro in contraddittorio al giorno giovedì 31 agosto 2017;

- in data 31.08.2017 si è tenuto l'incontro in contraddittorio, ai sensi dell'art. 88 *Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse*, comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento al quale è stato redatto apposito verbale della seduta tenutasi presso la Comunità Alto Garda e Ledro e relativa nota di trasmissione (nota ns. prot. 10277 dd. 01.09.17); a tale incontro era presente, oltre al RUP anche il gruppo di lavoro "integrato" come dalla determinazione n. 536/2017;

- con nota dd. 05.10.2017, ns. prot. 11912 del 06.10.2017, è stata presentata a firma dei componenti il gruppo di lavoro "integrato", idonea relazione in ordine ai risultati e alle valutazioni rispetto alla verifica della congruità dell'offerta prima graduata;

- in data 09.10.2017 è stato presentato il verbale predisposto dal RUP in ordine alla verifica delle giustificazioni e di accertamento della congruità dell'offerta presentata dalla società prima classificata "Markas srl" (nota prot. 11966 del 09.10.2017);

- in data 09.10.2017, con nota prot. 11974 del 09.10.2017, il RUP ha trasmesso ad APAC tutta la documentazione relativa alla verifica della congruità dell'offerta presentata dalla società prima classificata (n. 14 allegati come da relativo elenco);

- in data 27.10.2017 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara - comunicazione esito di gara;

- in data 30.10.2017 APAC ha trasmesso la nota prot. 13175 del 30.10.2017, relativa alla comunicazione dell'esito di gara ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006;

- in data 25.11.2017 l'impresa concorrente 2^a classificata Soc. Risto3 Soc. Coop, avente sede legale in Trento, in Via del Commercio n. 57, ha presentato ricorso al T.R.G.A. di Trento per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di gara in essere;

- a seguito della disposta verifica, il TAR di Trento ha pronunciato la sentenza n. 135/2018, pubblicata il 14.06.2018;

- In particolare la sentenza di primo grado del TAR ha:

- a) accolto il primo motivo del ricorso (giudizio di anomalia);
- b) respinto il secondo motivo (composizione e natura del gruppo di lavoro);
- c) respinto il terzo motivo (attività della commissione tecnica di gara);
- d) compensato fra le parti le spese legali;
- e) posto a carico in solido tra la Comunità e Markas il compenso del verificatore stabilito in € 5.000,00 oltre ad accessori di legge;
- f) posto a carico in solido tra la Comunità e Markas il contributo unificato sostenuto dalla soc. Risto3;

- riassumendo, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto il ricorso presentato da Risto3 soc. coop. Unicamente per quanto riguarda il punto specificato alla

lett. a), di fatto annullando l'aggiudicazione in origine disposta a favore di Markas srl e con la necessità per la Comunità di adottare i provvedimenti necessari in conseguente adeguamento;

- della sentenza il Comitato Esecutivo è stato informato nella seduta del 19 giugno 2018 ed ha ritenuto motivatamente non opportuno procedere in ulteriori impugnative (stante anche la comunicazione dell'Avvocato Flavio Maria Bonazza - prot. n. 7859 del 05.07.2018 – in base alla quale emergeva che la stessa ditta Markas srl, in relazione alla vertenza di 1° grado ed alle motivazioni della sentenza, sembrava avesse intenzione di prestare acquiescenza);

- il giorno 09.07.2018, a seguito di regolare convocazione, si è riunito insieme al Responsabile del Procedimento il gruppo di lavoro integrato.

- nell'ambito di tale incontro il RUP ha provveduto:

- ad aggiornare il gruppo di lavoro sullo stato di avanzamento della procedura e sui termini relativi alla scadenza dell'eventuale ricorso in II° grado;

- ad esaminare i contenuti della sentenza e a valutare, per quanto possibile competenza del gruppo di lavoro, le azioni successive;

- a condividere, per quanto di possibile competenza del gruppo di lavoro, le valutazioni in merito all'opportunità di provvedere alla verifica della congruità della seconda offerta;

- per quanto riguarda i termini di impugnazione, a seguito della notifica della sentenza da parte della società ricorrente alla Società Markas srl il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza è scaduto il giorno 20.07.2018;

- entro tale data non è pervenuta alcuna impugnazione ad opera della ditta contro interessata Markas s.r.l. e pertanto la sentenza di primo grado emessa dal TAR di Trento è divenuta definitiva.

L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) con nota prot. n. 7923 del 06.07.2018 ha trasmesso alla Comunità Alto Garda e Ledro la copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dal concorrente in origine 2° classificato Risto3 soc. coop., per le valutazioni di competenza.

Il comma 2 dell'art. 86 del vecchio codice degli appalti, d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. prevede testualmente che "2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara."

Per quanto riguarda l'offerta presentata dalla società Risto3 risultano essere stati attribuiti a seguito della procedura di gara i seguenti punteggi:

Punti offerta tecnica	4/5 dei punti massimi attribuibili all'offerta tecnica	Punti offerta economica	4/5 dei punti massimi attribuibili all'offerta economica
85,00 (*)	68,00	5,04	12,00

(*) A tal riguardo si è anche tenuto conto i punti attribuiti all'offerta tecnica, pari al punteggio massimo di 85 spettante alla migliore offerta tecnica, sono derivati dalla riparametrazione (il punteggio attribuito prima della riparametrazione corrispondeva a punti 78,32, che sarebbero stati comunque superiori ai 4/5 dei punti massimi attribuibili all'offerta tecnica).

Il punteggio tecnico ed economico ottenuto dalla ditta Risto3 pertanto **rende facoltativo il sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.**

Nonostante ciò si è comunque provveduto per maggiore cautela ad un'analisi complessiva dell'offerta presentata, sia per la parte tecnica che per la componente economica.

Nel dettaglio per quanto riguarda l'offerta tecnica sono stati analizzati i seguenti documenti:

- allegato A01 – elemento 2 - Modalità di gestione degli approvvigionamenti;
- allegato A02 – Elemento 3 – Veicolazione dei pasti;
- allegato A03 – Elemento 4 – Gestione del ciclo rifiuti/imballaggi;
- allegato A04 – Elemento 5 – Prodotti biologici, IGP, DOP, STG, Produzione Integrata;

- allegato A05 – Elemento 7 – Iniziative sull'educazione alimentare e sull'acculturamento sulle condizioni storico geografiche e sociali trentine;
 - allegato A06 – Elemento 8 – Diete speciali;
 - allegato A07 – Elemento 10 – Piano di produzione ed organizzazione del personale;
 - allegato A08 – Elemento 11 - Coinvolgimento di persone svantaggiate;
 - allegato A09 – Elemento 12 – Gestione delle emergenze;
 - allegato A10 – Elemento 13 – Piano attrezzature e macchinari;
 - allegato A11 – Elemento 14 – Buono dematerializzato;
 - allegato A13 – Modulo di offerta contenente, tra l'altro, le informazioni relative a quanto offerto dalla ditta concorrente Risto3 Soc. Coop. con riferimento a:
 - Elemento 1 – Automezzi a basso impatto ambientale;
 - Elemento 6 – Prodotti a "Km 0", a filiera trentina e a filiera interamente trentina;
 - Elemento 9 – Prodotti provenienti da cooperative sociali;
- mentre per quanto riguarda l'offerta economica sono stati analizzati i seguenti documenti:
- allegato A12 – Modello per la presentazione dell'offerta economica.

In particolare si è provveduto a esaminare a livello di macro aree quanto offerto in sede di offerta tecnica tenendo conto nel contempo del prezzo proposto. In particolare emerge che il ribasso proposto, pari al 3,757%, risulta in linea rispetto ai contenuti qualitativi dell'offerta che oltre a quanto previsto dal bando e dagli atti di gara prevede ulteriori e significativi elementi migliorativi.

In conclusione dopo attenta analisi della documentazione sopra meglio indicata,

ACCERTA

che non sussistono macro elementi o indicatori specifici, tali da fare ritenere o sospettare la non congruità e non attendibilità dell'offerta della società in origine seconda classificata Risto3 Soc. Coop. relativa al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e Istituti di Formazione Professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro, con la conseguente congruità dell'offerta.

DISPONE


di trasmettere tempestivamente la presente relazione e tutta la documentazione inerente all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) – Servizio Appalti con sede a Trento in Via Dogana, 8, per gli adempimenti conseguenti.

Riva del Garda (TN), 14 agosto 2018

Il Responsabile del Procedimento (RUP)
dott.ssa Michela Donatini

Michela Donatini

Publicato il 14/06/2018



N. 00135/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2017, proposto da Risto 3 soc. coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Carlin e Andrea Manca, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Trento via Santa Maria Maddalena n. 12;

contro

-Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso quest'ultima, nella sede dell'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;

-Comunità Alto Garda e Ledro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza, nel cui studio in Trento, piazza Mosna n. 8, è elettivamente domiciliato;

-Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, non costituita;

nei confronti

Società Markas s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Pietro Adami e Cristiana Pinamonti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultima in Trento, via Cavour n. 24;

per l'annullamento

-della comunicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 79 d.lgs. n. 163/2006, del dirigente dell'agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento di data 30.10.2017 avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e istituti di formazione professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro;

-del verbale della terza seduta pubblica di data 27.10.2017;

-del verbale di verifica delle giustificazioni e di accertamento della congruità dell'offerta presentata dalla società prima classificata (Markas s.r.l.) da parte del RUP dott.ssa Michela Donatini di data 9.10.2017;

-della relazione di data 5/6 ottobre 2017 a firma dott. Alessandro Fambri, Paulo Nino Copat e rag. Lorenza Tonelli;

-della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 185 di data 14.11.2016 di approvazione della costituzione del gruppo di lavoro a supporto del RUP per la verifica di congruità e di nomina dei componenti;

-della determinazione della Comunità Alto Garda e Ledro n. 536 di data 9.6.2017 a firma del responsabile di risultato dott.ssa Michela Donatini;

-del verbale di gara n. 1660 della seconda seduta di data 13/15.7.2016;

-del verbale n.1 della commissione tecnica di data 11.2.2016, allegato 1 al verbale della seconda seduta pubblica di gara;

-del riscontro alla domanda di accesso agli atti di data 13.11.2017, con cui la stessa è stata accolta solo parzialmente, oscurando alcuni dati al fine di preservare la riservatezza di terzi;

-della nota di data 20.6.2017 del dott. Calliari, dott. Fambri e dott. Copat al RUP dott.ssa Donatini di data 11.8.2017;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi: i non conosciuti verbali del gruppo di lavoro nominato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 185 di data 14.11.2016 (sedute di data 16.12.2016, 24.5.2017, 19.6.2017 e ulteriori eventuali sedute); la non conosciuta relazione della consulente del lavoro rag. Lorenza Tonelli, nominata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 79 di data 7.6.2017 e con determinazione n. 536 di data 9.6.2017 dal responsabile di risultato dott.ssa Michela Donatini; la non conosciuta nota di data 9.8.2017 della Comunità Alto Garda e Ledro con cui sono stati chiesti alla controinteressata ulteriori chiarimenti in merito alle giustificazioni già presentate.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento, della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l.;

Vista la relazione del verificatore;

Viste le successive memorie;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la società ricorrente gli avv.ti Monica Carlin e Andrea Manca, per la Provincia di Trento l'avv. Sabrina Azzolini, per la Comunità Alto Garda e Ledro l'avv. Flavio Maria Bonazza e per la società Markas s.r.l. gli avv.ti Pietro Adami e Cristiana Pinamonti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara di data 3.8.2015 la Provincia autonoma di Trento – agenzia provinciale per gli appalti e contratti, su delega della Comunità Alto Garda e Ledro ha indetto l'appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (85 punti per l'offerta tecnica e 15 per quella economica), per

l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (somministrazione dei pasti previa preparazione e trasporto) destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e degli istituti professionali situati nel territorio della Comunità delegante, per una durata di quattro anni con facoltà di rinnovo biennale alla scadenza (prezzo a base d'asta complessivamente pari a Euro 11.952.000).

Alla gara hanno partecipato la società Markas e la società Risto3: all'esito delle operazioni valutative l'appalto è stato aggiudicato alla prima di queste, avendo ottenuto punti 93,681 (di cui 78,681 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica) a fronte del punteggio assegnato all'offerta presentata dalla seconda, pari a 90,04 (di cui 85 per l'offerta tecnica e 5,04 per quella economica).

L'offerta di Markas è stata sottoposta alla verifica di congruità prevista dal paragrafo 7 del bando e dall'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006; all'esito delle richieste di chiarimenti e delle note giustificative fornite dall'aggiudicataria, in data 9 ottobre 2017 il responsabile unico del procedimento, sulla scorta della relazione fornita dal gruppo di lavoro all'uopo costituito, ha rilevato:

- che *“l'indicazione da parte di Markas s.r.l. di una quota di utile pari all'1%, evita che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta. Pertanto, seppur con un limitato margine di utile l'offerta indica comunque un risultato positivo di gestione”*

- che *“per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dall'impresa e alla relativa specifica documentazione come più sopra richiamata e risultante agli atti”*.

Ne è conseguita l'aggiudicazione definitiva della gara a favore di Markas, disposta in data 27.10.2017 e comunicata con nota recante data 30.10.2017.

Con il ricorso in esame la società Risto3 ha impugnato gli atti individuati in epigrafe affidando il gravame ai seguenti motivi:

1) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 87 e 88 d.lgs. 163/2006, paragrafo 7 del bando di gara e allegato D dello stesso bando; eccesso di potere*

per travisamento dei fatti ed errore di fatto, illogicità e irragionevolezza manifeste e difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di immodificabilità dell'offerta e del principio di par condicio competitorum.

La valutazione di congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria risulterebbe affetta da macroscopici errori e travisamenti, oltreché da carenze motivazionali ed istruttorie, ed inattendibili si rivelerebbero le giustificazioni fornite dalla società Markas nel corso del procedimento di verifica.

In particolare, secondo quanto dedotto, sarebbero stati nettamente e ingiustificatamente sottostimati i costi concernenti:

- le "utenze a carico dell'appaltatore", esposti da Markas in Euro 68.100 annui a fronte di costi preventivati dalla stazione appaltante - per tale voce - pari a Euro 130.000,00;
- le "attrezzature", comprensivi della manutenzione di quelle esistenti e dell'apporto di migliorie;
- la "preparazione e somministrazione dei pasti destinati agli alunni dell'istituto tecnico economico e tecnologico G.Floriani", ristretti, quanto al canone annuo derivante dall'utilizzazione del proposto locale di somministrazione, al solo importo di Euro 2.500,00;
- il "personale", tenuto conto del mancato computo delle retribuzioni spettanti ai dipendenti durante le festività anche infrasettimanali, dell'illegittimo ricorso al lavoro supplementare oltre il limite annuo di 180 ore per singolo addetto e comunque della sottostima del costo orario dovuto per tale tipologia di lavoro e della non conformità al contratto collettivo nazionale del lavoro dell'inquadramento di 22 lavoratori con mansioni di "allestitore catering";
- la "sicurezza interna o aziendale", tenuto conto di analogo appalto indetto dalla Comunità della Val di Non;
- gli "altri costi", relativamente a quelli delle materie prime (lavaggio divise e tende, analisi alimenti), delle spese generali e della campionatura dei pasti;

2) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 87 e 88 d.lgs. 163/2006; artt. 284 e 121, co. 4 e 10, d.P.R. 207/2010 e paragrafo 7 del bando di gara; violazione del principio del numero dispari di componenti di un collegio amministrativo.*

Nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante non si sarebbe avvalsa degli organismi tecnici provinciali, come previsto nella rubricata disposizione del bando, ma avrebbe erroneamente optato per la costituzione di un apposito "gruppo di lavoro" avente le caratteristiche della specifica Commissione, individuata dall'art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla quale sarebbe vietata una composizione dei membri in numero pari e l'integrazione dei suoi componenti ad operazioni in corso da oltre sei mesi, dovendosi peraltro riscontrare l'omessa verbalizzazione delle sedute/incontri.

3) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: allegato D del bando di gara.*

In sede di valutazione dell'offerta tecnica di Markas, quanto alla valutazione dell'elemento 7 ("iniziative sull'educazione alimentare e sull'acculturamento sulle condizioni storico geografiche e sociali del Trentino"), sub elemento 1 (allestimento e distribuzione di materiale informativo e divulgativo del servizio), la Commissione avrebbe dovuto disporre l'esclusione di Markas dalla partecipazione alla gara, anziché limitarsi ad attribuire per tale sotto voce un punteggio pari a zero, atteso che la mancata presentazione di almeno due opzioni fra supporto cartaceo, supporto elettronico e App dedicata costituirebbe offerta tecnica non rispettosa delle caratteristiche minime, sanzionata con l'esclusione del concorrente secondo quanto disposto dal bando di gara.

Nel derivato giudizio si sono costituite la intimate amministrazioni e la controinteressata società Markas, contestando nelle memorie difensive la fondatezza dei motivi di ricorso: peraltro la difesa della Provincia di Trento si è limitata a contrastare il secondo e il terzo di questi, posto che, quanto al primo, le operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta sono state condotte in via esclusiva dalla Comunità Alto Garda e Ledro.

All'udienza camerale del 14.12.2017 le parti hanno chiesto la riunione al merito

della domanda incidentale di sospensione.

Alla pubblica udienza del 8.3.2018 la causa è passata in decisione.

Con ordinanza n. 70 di data 21.3.2018 il Collegio, anche in accoglimento dell'istanza istruttoria di parte ricorrente, ha disposto verifica in ordine alla congruità dei dati esposti dall'aggiudicataria nelle giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica dell'anomalia, relativamente alle voci contestate con il primo motivo, incaricando il Responsabile del Dipartimento Economia e Management dell'Università di Trento di individuare il docente universitario esperto in finanze ed organizzazione cui affidare l'incarico, ed ha contestualmente indicato il giorno 16 aprile 2018 per il deposito della relazione e fissato, quale nuova udienza di merito, la data del 19 aprile 2018.

Il Responsabile del Dipartimento ha indicato quale verificatore il prof. Michele Andreaus che ha accettato l'incarico.

Il verificatore, nel corso delle operazioni, ha inoltrato motivata richiesta di proroga del termine assegnato ed i difensori delle parti hanno a loro volta formulato istanza per la concessione di termine a difesa: in accoglimento di dette richieste, all'esito della pubblica udienza del giorno 19 aprile 2018 il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del giorno 24.5.2018.

In data 8.5.2018 il verificatore ha depositato la propria relazione.

Le difese della parte ricorrente, della Comunità Alto Garda e Ledro e della controinteressata Markas hanno depositato memorie difensive.

All'udienza del 24.5.2018 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ragioni di ordine logico-sistematico consentono al Collegio di esaminare prioritariamente il secondo e il terzo motivo del ricorso.
2. Entrambi sono infondati.
 - 2.1. In ordine al primo di questi deve infatti rilevarsi che:
 - il paragrafo 7 del bando di gara prevede, in sede di verifica dell'anomalia

dell'offerta, che il responsabile del procedimento si avvalga "eventualmente" di organismi tecnici della Provincia, ma la disposizione, per il tenore letterale della stessa, non preclude la legittima possibilità della Comunità Alto Garda e Ledro di mettere a disposizione del RUP, cui spetta in materia la competenza decisionale, un "gruppo di lavoro" con funzioni consultive, nella fattispecie costituito dal segretario generale della Comunità, da funzionari esperti e da un consulente del lavoro;

- l'art. 121, co. 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ("offerte anomale") prevede che il responsabile del procedimento possa avvalersi sia degli uffici o organismi tecnici dell'amministrazione, sia della commissione di gara sia infine di un'apposita commissione ad hoc, integrabile ex comma 5 della medesima norma, nominata ai sensi dell'art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n. 163/2006.

2.2. Orbene: la ricorrente ritiene erroneamente di applicare al "gruppo di lavoro" e/o alla "specifica commissione" le disposizioni diversamente regolanti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006) la nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione giudicatrice di gara, alla quale tuttavia - nel caso di specie - l'amministrazione non ha fatto ricorso per supportare, nell'ambito delle surriferite opzioni consentite dal dall'art. 121, co. 4, d.P.R. n. 207/2010, l'attività del responsabile del procedimento.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, dagli atti di causa emerge che le operazioni condotte dal Responsabile del procedimento con l'ausilio del nominato "gruppo di lavoro" risultano adeguatamente verbalizzate.

2.3. Quanto al terzo motivo, deve riscontrarsi che la misura dell'esclusione delle offerte per il mancato rispetto delle caratteristiche minime trova applicazione (allegato D del bando, pag. 10) a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto ("Caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali"), estranee dunque alle indicazioni richieste ai concorrenti per l'allestimento e distribuzione del materiale informativo divulgativo: in ordine a queste ultime, ricomprese nell'ambito dei "parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (elemento 7, sub-elemento 1), l'allegato D al bando si limita a prevedere l'assegnazione "fino al massimo di punti

2”.

2.4. In sede di disamina e di valutazione dell'offerta tecnica presentata da Markas, sul punto in questione la Commissione di gara ha riscontrato la mancata specificazione degli strumenti elettronici e delle applicazioni dichiarate nel modulo, ed è così correttamente pervenuta all'attribuzione di un voto pari a zero, atteso che nessuna clausola del capitolato sanziona con l'esclusione dell'offerta l'omessa o insufficiente indicazione delle modalità di distribuzione del materiale informativo, né autorizza l'interpretazione auspicata dalla ricorrente.

3. Ciò posto, è possibile passare alla disamina del primo motivo con cui, come sopra si è visto, la società Risto3 deduce, in ordine al procedimento di verifica dell'anomalia ed in relazione alle specifiche voci ivi contestate, la sussistenza di macroscopici errori e travisamenti nel giudizio di congruità espresso dal RUP con l'ausilio del gruppo di lavoro.

3.1. Ribadito, come già precisato nell'ordinanza collegiale n. 70/2018, che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse in subiecta materia dall'amministrazione è ristretto all'accertamento del rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e congruità, e che la verifica è stata - nella fattispecie - disposta per acquisire necessari elementi conoscitivi al fine di accertare - in relazione alle puntuali contestazioni mosse dalla ricorrente - la conformità del giudizio positivo espresso in sede di verifica dell'anomalia al rispetto di detti limiti, occorre riscontrare quanto segue.

4. Il verificatore, assumendo a base dell'indagine criteri desunti dalle scienze di gestione aziendale derivanti dall'applicazione di principi contabili generalmente accettati e valori di costo che trovano fondamento in stime ricostruibili e conoscibili, sulla scorta dell'esposto principio di "prudenza", teso a coniugare statistiche interne aziendali con i valori di mercato (pag. 2 e 3 relazione):

- in ordine alle utenze (rifiuti, energia elettrica, fornitura /depurazione acqua, combustibile) ha appurato il notevole scostamento fra quanto esposto dalla

aggiudicataria (Euro 68.100 annui) e la previsione fornita dalla stessa stazione appaltante nel bando in esame (Euro 130.000 in via prudenziale e Euro 118.000 in via analitica riferita all'anno 2013), quantificando in via cautelativa il costo inerente a tale voce in Euro 87.000,00 per ciascun anno;

- in ordine alle attrezzature ("forniture di attrezzature di cucina" e "ogni tipo di manutenzione ordinaria") ne ha stimato il costo in complessivi Euro 34.793 annui, a fronte di valori esposti dall'aggiudicataria in Euro 27.000;

- in ordine alla mensa per l'istituto Floriani ha accertato la non congruità del costo indicato da Markas (Euro 2.500) rispetto a quello stimato, quest'ultimo definito "in alcun modo inferiore ad Euro 12.000";

- in ordine al "lavoro", pur nella complessità e difficoltà dell'analisi di tale voce, ne ha individuato il costo in Euro 890.000,00 annui, a fronte di Euro 850.488,79 indicati dall'aggiudicataria;

-in ordine alla voce "altri costi" ha valutato incipienti quelli esposti dall'aggiudicataria;

4.1. Il quadro riassuntivo dell'elaborato (tab. 4 di pag. 18) consente di visualizzare, per ciascuna voce, gli scostamenti - derivanti da sottostime degli inerenti costi - dell'offerta economica inoltrata dalla aggiudicataria rispetto ai valori stimati secondo criteri prudenziali: la lettura dello stesso individua una perdita annua nella gestione dell'appalto calcolata in Euro 70.156,17 annui (a fronte di una durata quadriennale del servizio appaltato, eventualmente prorogabile), e dunque l'inesistenza di ogni utile aziendale (individuato dall'aggiudicataria in sede di giustificazioni in Euro 16.941,46 annui, pari all'1%) ritraibile dallo stesso, come viceversa stabilito nel paragrafo 7 del bando di gara ("modalità di valutazione delle offerte anomale").

5. Peraltro, i dati economici riscontrati dal verificatore sono stati (parzialmente) assoggettati - nelle memorie conclusive approntate dalle parti resistenti - a critiche volte in particolare, quanto alla difesa della ricorrente ad incrementare l'entità della perdita rilevata e, quanto alla difesa della controinteressata, ad evidenziare supposti

errori e/o insufficienze dei dati contenuti nella relazione, con particolare riguardo al computato "costo del lavoro".

5.1. Tuttavia, mentre non è necessario ai fini della decisione esaminare le contestazioni svolte dalla ricorrente, quanto a quelle svolte dalla difesa di Markas deve rilevarsi, proprio in relazione al calcolo del "costo del lavoro" e del costo delle "materie prime alimentari e non alimentari", che la c.d. "rideterminazione" operata all'ultimo nella memoria della controinteressata (da cui conseguirebbe non una perdita, ma un utile di impresa ora calcolato in Euro 44.503,83 – cfr. tabella a pag. 21 memoria di replica) pretende modificare in ribasso gli stessi valori dei costi individuati dall'aggiudicataria in sede di giustificazione della propria offerta: in particolare, quanto al "costo del lavoro" l'operazione è prospettata mediante un netto abbattimento di quello esposto nel subprocedimento (850.488,79 meno 783.000) pari ad Euro 67.488,79, e quanto al "costo delle materie prime" attraverso una diminuzione (683.220,00 - 675.560,00) di Euro 7.660.

5.2. Tale rielaborazione è peraltro del tutto inammissibile, considerato che con questa vengono alterati i dati esposti dalla aggiudicataria in sede di giustificazione dell'offerta anomala, sulla scorta dei quali - contraddetti dall'esito della verifica - e non di supposti minori costi, l'amministrazione ha ritenuto la sussistenza di un utile d'impresa ed il conseguimento di "un risultato positivo di gestione".

5.3. Peraltro, sotto tale profilo, non può non evidenziarsi che il mantenimento dei costi indicati da Markas, in sede di giustificazioni, per il "lavoro" (Euro 850.488,79) e per le "materie prime" (683.220,00), in uno con la sostanziale accettazione delle rideterminazioni operate dal verificatore per le restanti voci ("altri costi", "costo salute-sicurezza luoghi di lavoro") condurrebbe ugualmente, secondo gli stessi dati esposti nella tabella della controinteressata, ad una gestione dell'appalto in perdita.

5.4. Né, ai fini di contestazione, può darsi rilievo all'affermazione finale del

verificatore secondo cui i rilevati scostamenti potrebbero trovare giustificazione nelle strategie aziendali del gruppo Markas (che non presenta problemi di liquidità ed indebitamento) potenzialmente interessato a penetrare nuovi mercati.

Al verificatore non sono state infatti chieste valutazioni soggettive o previsioni in ordine a strategie aziendali, ma dati economici (questi peraltro validamente contenuti nella relazione) inerenti la effettiva sostenibilità dell'offerta di Markas, al fine di consentire al Collegio di accertare la ragionevolezza e congruità, o all'opposto l'erroneità ed il travisamento, del giudizio reso dall'amministrazione in sede di verifica dell'anomalia, dovendosi inoltre considerare che sull'equilibrato rapporto prezzo-qualità del servizio offerto, oggetto della specifica gara, non possono riversarsi sistematicamente, a scapito del pubblico interesse, gli obiettivi aziendali strategicamente perseguiti dai concorrenti.

Per contro sono proprio i dati oggettivi richiesti dal Collegio a rendere manifeste, in ragione della netta perdita d'esercizio con cui l'appalto verrebbe ad essere svolto, sia la mancata dimostrazione da parte dell'aggiudicataria di un effettivo utile d'impresa, come imposto nel bando al fine del superamento dell'anomalia, sia la palese erroneità ed irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dall'amministrazione all'esito del subprocedimento di verifica.

6. In conclusione il primo motivo di ricorso è fondato, e da ciò consegue l'annullamento degli atti adottati dalla Comunità Alto Garda e Ledro e dalla Provincia autonoma di Trento in data successiva alla richiesta di giustificazioni inoltrata alla società Markas in data 18 novembre 2016 dal Responsabile del procedimento, fatta salva - in ragione del rigetto del secondo motivo del ricorso - la composizione del "gruppo di lavoro", come integrato con la deliberazione del Comitato esecutivo di data 7.6.2017 e con la determinazione del Responsabile di risultato n. 536 di data 9.6.2017.

7. In punto spese sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti quelle legali, considerata la peculiarità della fattispecie esaminata ed il rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso.

8. Passando alle competenze dovute al verificatore, il prof. Michele Andreaus ha chiesto in via forfetaria un compenso di Euro 7.000,00.

8.1. Il Collegio ritiene congruo liquidare in via forfetaria la somma di Euro 5.000,00, comprensiva dell'anticipazione di 3.000,00 Euro già liquidata con ordinanza n. 70 di data 21.3.2018, oltre ad accessori di legge: le predette vanno poste definitivamente a carico solidale della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas, con esclusione dalla compartecipazione della Provincia autonoma di Trento, atteso che la difesa di quest'ultima - in ragione dello svolgimento delle operazioni di verifica da parte esclusiva della Comunità Alto Garda e Ledro - ha motivatamente ritenuto di non prendere posizione sul primo motivo del ricorso.

9. Compete a favore della società Risto3, ed a carico solidale della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l., la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe accoglie il primo motivo e respinge il secondo ed il terzo.

Compensa fra le parti le spese legali.

Pone definitivamente a carico della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l., in solido fra loro, il pagamento del compenso dovuto al verificatore dott. Michele Andreaus nella misura complessivamente liquidata in Euro 5.000,00, oltre ad accessori di legge.

Condanna in solido la Comunità Alto Garda e Ledro e la società Markas s.r.l. a rifondere alla società Risto3 soc. coop. il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Devigili

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO